



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI UDINE
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

192/14
 SENT. N. 11.2.14
 del 14 FEB. 2014
 Dep. il 14 FEB. 2014
 Cronol. N. 755/14
 Repert. N. 515/14

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

14 FEB. 2014



con aut.

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.5262/2011 R.A.C.C., promossa con atto di citazione notificato il 18.10.2011, cronologico n. 18125 dell'Ufficiale Giudiziario di Udine

DA

, con il proc. e dom. avv. Giovanni Battista Campeis, per mandato a margine dell'atto di citazione.

-ATTRICE-

CONTRO

con il proc. avv. Giampaolo Miotto e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nais del Foro di Udine, per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

*Oggetto:
 conflitto di
 emulazione*

-CONVENUTA-

CONTRO



-TERZI CHIAMATI CONTUMACI-

Oggetto: contratto di assicurazione.

CONCLUSIONI

(udienza del 18.11.2013)

Per parte attrice:

come da allegato a verbale di udienza 18.11.2013 ed altresì allegato alla presente sentenza.

Per parte convenuta:

-rigettarsi le domande attoree tutte, in quanto infondate;

-per la denegata ipotesi che le domande accolte fossero, anche solo parzialmente, accolte, accertarsi l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità per fatto illecito dei signori e

per il furto dei mezzi per cui è causa e la loro mancata riconsegna a e condannarsi i medesimi a risarcire ad i danni tutti da essa subiti e/o quelli subiti dalla sua assicurata, nei cui diritti essa dichiara di surrogarsi ex art. 1916 c.c. fino a concorrenza delle somme che fosse condannata a corrispondere ad oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

-con vittoria di spese di lite.



ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2013 NELLA CAUSA
CIVILE PROMOSSA DA _____ **NEI CONFRONTI DI**
(Giudice dr.ssa Antonini – 5262/11 racc.)

La società attrice rassegna le seguenti

conclusioni

NEL MERITO:

- a) **accerti e dichiara** il Tribunale l'obbligo contrattuale di _____ in
virtù della polizza assicurativa n. 66779792 di corrispondere a
l'indennizzo contrattuale nella misura di euro 76.250,00 o
quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- b) **accerti e dichiara** il Tribunale l'inadempimento di _____ alle
obbligazioni assunte nei confronti di _____ con la
predetta polizza assicurativa e con le appendici di vincolo;
- c) **condanni** il Tribunale _____ a corrispondere a
a titolo indennizzo assicurativo, la somma di euro 70.337,50 o
quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data
del dovuto (8/7/10) al saldo;
- d) **condanni** il Tribunale _____ alla rifusione delle spese di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammetta il Tribunale, se ritenute ammissibili e
rilevanti ai fini della decisione, le istanze istruttorie già formulate e non
ammesse.



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18.10.2011

-premessi di essere proprietaria di quattro semirimorchi concessi in locazione finanziaria a Trasporti di la quale aveva stipulato con la polizza n. 66779792 valida per tutti i predetti semirimorchi e con vincolo in favore di essa banca e che in data 9.7.2010 era stato denunciato il furto dei predetti veicoli ai Carabinieri della Stazione di Zingonia- ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazioni onde ottenere, nella sostanza, il pagamento dell'indennizzo dovutole a termini di contratto e pari ad €. 90.180,00 (poi ridotto al €. 76.250,00 ed indi ad €. 70.337,50 in virtù dell'applicazione della franchigia prevista in contratto).

Parte convenuta ha contestato la domanda attorea sul principale presupposto della mancata prova del furto dei quattro semirimorchi, peraltro non dotati di antifurto satellitare, ed ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di e il primo in qualità di soggetto che, di fatto, denunciò il furto dei semirimorchi ed il secondo in qualità di figlio del ed implicato nella vicenda a mente del contenuto della denuncia stessa di furto.

I terzi chiamati sono rimasti contumaci in giudizio e la controversia va in decisione sulla base degli atti e documenti depositati dalle parti, attesa la dichiarata inammissibilità delle prove testimoniali dedotte dalla parte attrice in quanto in parte documentali ed in parte afferenti circostanze sulle quali sono stati chiamati a deporre gli stessi terzi chiamati.

La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata. Infatti, è pacifico che i quattro semirimorchi sono stati assicurati con la compagnia di assicurazioni convenuta da parte dell'utilizzatrice con specifica polizza contro il furto prestata in favore della banca odierna attrice in quanto



“vincolataria”. E’ però altrettanto pacifico che, in ipotesi di sottrazione del bene assicurato per furto, la presentazione di una semplice denuncia non esime l’assicurato dall’onere di provare la causa del sinistro. Nel senso, cioè, che la semplice denuncia di furto resa all’autorità giudiziaria, in quanto atto di parte, non è idonea, di per se stessa, a provare l’esistenza del danno.

Nello specifico, quindi, parte attrice non ha assolto all’onere probatorio su di lei gravante di dimostrare il fatto concreto della sottrazione dei quattro semirimorchi. *Ad colorandum*, invece, il quadro ambientale nel quale viene a collocarsi il preteso furto denunciato da

ai Carabinieri della Stazione di Zingonia, così come ipotizzato e documentato dalla parte convenuta, in uno con i plurimi protesti cambiari elevati a carico del inducono a ritenere viepiù altamente improbabile la ricostruzione fattuale in termini di “furto” come dedotta dalla parte attrice.

Le spese seguono necessariamente la soccombenza e possono essere liquidate nella misura richiesta, poiché inferiore ai valori medi dello scaglione di riferimento, dando atto che è stata espletata attività introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **rigetta** la domanda formulata dall’attrice nei confronti della convenuta;
- 2) **condanna** parte attrice al pagamento in favore della parte

pag. 4



convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.376,75, di cui € 7.320,00 per compenso ed € 56,75 per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Udine, 11.2.2014

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANGELA D'ANIELLO

Depositate in Cancelleria
oggi 11 FEB 2014
Depositate in Cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANGELA D'ANIELLO

